



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 7 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

L'installatore può richiedere l'applicazione dell'aliquota del 10% sui beni finiti solo se impiegati in un intervento di ristrutturazione

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Termini di presentazione del modello Redditi e IRAP 2025

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

No alla cedolare secca se l'inquilino è una impresa

di Gianfranco Antico

ENTI NON COMMERCIALI

Le attività di interesse generale commerciali e non commerciali e la contabilità per centri di attività

di Patrizia Sideri

BILANCIO

ESRS sulla strada della semplificazione

di Greta Popolizio

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 7 ottobre 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Riforma delle professioni e semplificazione normativa: il Governo traccia una nuova rotta per le professioni in Italia

di Goffredo Giordano di MpO Partners



CASI OPERATIVI

L'installatore può richiedere l'applicazione dell'aliquota del 10% sui beni finiti solo se impiegati in un intervento di ristrutturazione

di Euroconference Centro Studi Tributari



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



Mario Rossi, elettricista, intende acquistare i lampadari che poi rifatturerà al cliente finale Luca Bianchi assieme alla prestazione di rifacimento dell'impianto elettrico della sua abitazione.

Per l'acquisto di tali lampadari può chiedere al grossista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Termini di presentazione del modello Redditi e IRAP 2025

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

Nel corso degli ultimi anni i **termini** di presentazione della **dichiarazione dei redditi e del modello IRAP** sono stati oggetto di **molteplici modifiche**.

Il Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024) aveva anticipato la scadenza per l'invio del modello Redditi e IRAP:

- **dal 30 novembre al 30 settembre**, per le persone fisiche e le società di persone;
- dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del **nono** mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti IRES.

In seguito, il D.Lgs. n. 13/2024, recante peraltro la disciplina del concordato preventivo biennale, ha **postergato** i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al **15 ottobre 2024**, per i soggetti IRPEF, e al **quindicesimo** giorno del **decimo** mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti IRES.

Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. n. 108/2024 che, modificando l'[art. 2, D.P.R. n. 322/1998](#), ha definitivamente fissato:

- al **31 ottobre**, il **termine per la presentazione del modello Redditi PF, SP e del modello IRAP** dei soggetti IRPEF;
- **all'ultimo giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per la presentazione del **modello Redditi SC e del modello IRAP** dei soggetti IRES.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i nuovi termini hanno trovato applicazione già con riferimento al **modello Redditi 2024** relativo al **periodo d'imposta 2023**.

Per quanto riguarda invece il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2024**:



- le persone fisiche, le società di persone e gli altri soggetti ex [art. 5, TUIR](#) (associazione professionali) devono presentare il modello Redditi 2025 e IRAP 2025 entro il **31 ottobre 2025**;
- i soggetti IRES con periodo d'imposta **coincidente** con l'anno solare devono presentare il modello Redditi 2025 e IRAP 2025 **entro il 31 ottobre 2025**;
- i soggetti IRES con periodo d'imposta **non coincidente** con l'anno solare devono presentare il modello **Redditi 2025 e IRAP 2025** entro il **decimo** mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La **mancata** presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP entro i termini ordinari può essere sanata presentando la dichiarazione **tardiva** e versando una sanzione amministrativa di 25 euro (250/10 ex [art. 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. n. 472/1997](#)).

La dichiarazione può dirsi tardiva se presentata con un ritardo **non superiore a 90 giorni**. In tal caso l'invio tardivo salva la **validità** della dichiarazione e, peraltro, laddove sia previsto l'invio del modello ISA, resta salva la possibilità di usufruire dei **benefici premiali**.

Decorso il **termine di 90 giorni** la dichiarazione è considerata **omessa**; la violazione, dunque, non può essere sanata e non può essere sfruttato l'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda il **modello Reddito 2025 e IRAP 2025** con scadenza di presentazione **il 31 ottobre 2025**, il **termine di 90 giorni** per rientrare nella dichiarazione tardiva cade il **29 gennaio 2026**.



IMPOSTE SUL REDDITO

No alla cedolare secca se l'inquilino è una impresa

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Locazioni brevi e turistiche 2025

Aspetti fiscali, contrattuali e amministrativi

Scopri di più

Il regime facoltativo della cedolare secca – introdotto dall'[art. 3, D.Lgs. n. 23/2011](#) – si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile), senza assolvimento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione (cfr. i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del [7 aprile 2011](#) e del [10 gennaio 2014](#) e le circolari [n. 26/E/2011](#) e [n. 20/E/2012](#)).

L'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 – uffici o studi privati), locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, affittate congiuntamente all'abitazione. Sono esclusi, altresì, dall'applicazione della norma in esame anche i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

Può aderire alla cedolare secca anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi, cioè per quei contratti di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Dal 2021 è possibile utilizzare la cedolare secca solo se nell'anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l'attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.

Il regime opzionale può essere esercitato anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al [Libro I, Titolo II del Codice civile](#), purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Il nudo proprietario, pur avendo la disponibilità materiale di una parte dell'immobile, gravato di usufrutto a favore della madre, che intende locare a terzi, **non può usufruire del regime della cedolare secca**, atteso che tale disciplina è alternativa rispetto a quella ordinaria di tassazione del reddito fondiario, il cui **reddito ai fini dell'IRPEF, non è imputato al nudo proprietario** ([risposta a interpello n. 216/E/2023](#)).



Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica l'aliquota del 21%. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli [art. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/1998](#), relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'[art. 1, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. n. 551/1988](#), conv. con modif., Legge n. 61/1989, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10%.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l'opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente e comporta il versamento dell'imposta di registro, eventualmente dovuta.

In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l'opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell'opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

L'imposta di registro non è dovuta nell'ipotesi di risoluzione del contratto, se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all'ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Il reddito sottoposto a cedolare è escluso dal reddito complessivo e sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.

Sul tema si è aperto un vivace dibattito in ordine all'applicabilità o meno del regime nel caso in cui l'inquilino sia una impresa o un professionista.

Per l'Agenzia delle Entrate il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Diversamente si è espressa la Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 12395/7 maggio 2024](#). Gli Ermellini, dopo aver ricostruito il dettato normativo, ritengono che il Legislatore abbia attribuito esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta. Pertanto, l'esclusione deve essere riferita solo «alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo,



alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti)». In questo senso, per i giudici di Piazza Cavour «depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l'evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo (esigenza che può sorgere anche nell'esercizio delle attività imprenditoriali, arti o professioni, che sempre più spesso avvengono lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali) e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria».

Tale prima pronuncia non ha convinto l'Agenzia delle Entrate, che nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03773, del 26 marzo 2025, presentata in Commissione Finanze alla Camera, ha confermato la propria posizione, espressa nella [circolare n. 26/E/2011](#) (par. 1.2), dove – tenuto conto che la norma consente l'applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni – è stato affermato che «occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato».

E il no alla cedolare secca per l'inquilino-impresa è stato confermato dal Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti nel corso del question time in Aula al Senato del 24 settembre 2025, all'indomani delle ordinanze della Corte di Cassazione ([n. 12076/2025](#) e [n. 12079/2025](#)vvvv), confermate del precedente orientamento espresso.

Non ci resta, quindi, che attendere un pronunciamento a SS.UU., auspicato da più parti, per chiudere la querelle.



ENTI NON COMMERCIALI

Le attività di interesse generale commerciali e non commerciali e la contabilità per centri di attività

di Patrizia Sideri

Master di specializzazione

Aspetti giuridici, contabili e fiscali degli enti del terzo settore

Scopri di più

Gli **enti del Terzo settore** devono depositare annualmente il **rendiconto (o bilancio) al RUNTS** (Registro unico nazionale terzo settore), in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017.

I bilanci vanno redatti secondo quanto previsto dall'[art. 13, D.Lgs. n. 117/2017](#), ovvero in conformità alla modulistica **definita con il Decreto** del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali **del 5 marzo 2020**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020.

In particolare, sono stati approvati i modelli necessari per la redazione del **bilancio per competenza e per cassa da parte degli ETS**, rispettivamente il Mod. A per lo stato patrimoniale, Mod. B per il rendiconto gestionale, Mod. C per la relazione di missione, per il rendiconto per competenza; il Mod. D per il rendiconto per cassa.

Ricordiamo che la **discriminante tra l'obbligo di redazione del rendiconto per competenza o per cassa** è rappresentata dai *“ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate”*: **fino a 300 mila euro** (limite innalzato rispetto agli iniziali 220.000 euro con Legge n. 104/2024), gli ETS possono **redigere il rendiconto per cassa**; oltre dovranno redigere il rendiconto per competenza. Inoltre, sono obbligati ad applicare il principio di competenza gli ETS dotati di personalità giuridica.

La rappresentazione in bilancio delle attività di interesse generale trova indicazione nella **sezione A) del rendiconto gestionale (redatto per competenza)** e del **rendiconto per cassa**:

RENDICONTO GESTIONALE



ONERI E COSTI	Es.t	Es.t-1	PROVENTI E RICAVI	Es.t	Es.t-1
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Proventi del 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi da enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		

RENDICONTO PER CASSA



USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali		
4) Personale			5) Entrate del 5 per mille		
5) Uscite diverse di gestione			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Total			Total		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		

In bilancio vanno indicate, nell'apposita sezione, **le attività di interesse generale nel loro complesso**, senza alcuna suddivisione tra le diverse attività (di interesse generale) eventualmente esercitate dall'ente; nemmeno nella **relazione di missione viene richiesto tale dettaglio**.

Approfondendo le modalità che dovranno essere applicate a partire dal gennaio 2026 per capire se un ETS **svolga attività non commerciale**, in base a quanto dispone l'[art. 79, Codice del Terzo settore](#), occorrerà effettuare delle complesse elaborazioni basate sulle **modalità di svolgimento dell'attività**.

Infatti, viene richiesto che la **verifica sia svolta secondo un percorso a fasi successive**:



- nella prima fase, occorrerà valutare per ciascuna attività di interesse generale svolta dall'ETS, se la stessa possa definirsi di natura “commerciale” oppure “non commerciale; a tal fine, un’attività si definisce **non commerciale se sia svolta a titolo gratuito**, oppure se i **ricavi non eccedano i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun esercizio e per non oltre un triennio** («Le attività ... si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi», **79, comma 2-bis, D.Lgs. n. 117/2017**); tra i **costi effettivi potranno essere inclusi**, oltre ai costi diretti, i costi indiretti e generali compresi **gli oneri finanziari e i tributi** ([art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017](#)); non potranno invece essere considerati i costi figurativi che possono essere invece considerati ai fini della verifica del test di congruità delle attività diverse.
- nella seconda fase, dovrà essere “**pesato**” il **complesso delle attività di interesse generale non commerciali** (come determinate della prima fase) oltre alle raccolte fondi, rispetto al complesso delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e delle attività diverse (escluse le sponsorizzazioni): ove le prime siano prevalenti, l'ETS sarà definito “non commerciale”; ove siano invece prevalenti le seconde, l'ETS sarà definito “commerciale” e dovrà essere iscritto nell'apposita sezione del RUNTS; l'eventuale mutamento della qualifica, da **ETS “non commerciale” a ETS “commerciale” (o viceversa)** opererà a partire dal medesimo periodo di imposta in cui l'ente assuma la “nuova” qualifica”, **salvo per i primi due esercizi** dall'applicazione del Titolo X del Codice, in cui è contenuto [l' 79](#), per cui il mutamento della qualifica **opererà dall'esercizio successivo**.

Risulta, pertanto, evidente la complessità delle **verifiche che gli ETS dovranno svolgere per stabilire se abbiano natura non commerciale**; complessità che **non potrà prescindere dalla tenuta di una contabilità** per centri di attività (o contabilità industriale), ovvero mediante **la separazione delle diverse attività** di interesse generale eventualmente esercitate.



BILANCIO

ESRS sulla strada della semplificazione

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più

La **proposta di semplificazione** degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), attualmente in fase di elaborazione da parte di EFRAG, rappresenta uno degli **sviluppi più rilevanti nell'ambito del reporting di sostenibilità europeo** degli ultimi anni. L'iniziativa di revisione deriva **dalle difficoltà applicative rilevate dalle prime ondate di adozione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** e mira a rispondere all'urgente richiesta, formalizzata dalla Commissione Europea nel marzo 2025, di **ridurre l'onere amministrativo** sulle imprese senza compromettere qualità, coerenza e allineamento agli obiettivi del Green Deal europeo.

Il 31 luglio 2025 segna una data fondamentale con la pubblicazione, da parte di EFRAG, delle bozze degli ESRS semplificati, dando così il via a una **consultazione pubblica** della durata di 60 giorni. Questo processo vede la **partecipazione attiva di revisori, autorità nazionali, imprese, stakeholder della società civile e investitori**, con l'intento di raccogliere osservazioni e proposte volte ad affinare ulteriormente la struttura e i contenuti dei nuovi standard. **L'approvazione finale e la conseguente entrata in vigore dei nuovi ESRS sono previste per la fine dell'anno, dopo l'esame della Commissione Europea previsto al 30 novembre 2025.**

La semplificazione opera da una parte sulla **chiarezza espositiva del testo dei principi** stessi, che verrebbe notevolmente snellito, evitando duplicazioni e ridondanze.

D'altra parte, vi sarebbe anche una **riduzione dei datapoint obbligatori**. EFRAG propone una importante riduzione delle informative obbligatorie, che fa passare da circa 1.300 a circa 400 il numero dei datapoint richiesti, alleggerendo sensibilmente il carico documentale delle imprese senza rinunciare all'ambizione degli obiettivi di trasparenza fissati dall'Unione Europea. Tale approccio punta a **restituire centralità alla narrazione strategica e alla specificità** rilevante del business, spostando l'obiettivo dal mero adempimento al concetto di **rappresentazione fedele** del reporting ESG.

Tra le leve strategiche individuate da EFRAG per la semplificazione, un ruolo chiave è affidato **al principio della doppia materialità**, ora reso più operativo e pragmatico. L'analisi viene centrata sul **concreto modello di business aziendale** e sulle **evidenze "ragionevoli e**



supportabili”, evitando checklist standardizzate che rischiavano di rendere il processo eccessivamente burocratico e poco funzionale. Le aziende dovranno concentrarsi sull’identificazione dei temi realmente rilevanti, rafforzando il legame tra strategia, rischi e impatti finanziari, sociali e ambientali delle loro attività.

Non meno rilevante è la previsione di **esenzioni per le casistiche più complesse** e costose, come la **rendicontazione degli impatti di filiera** (per i quali viene introdotto un importante **principio di proporzionalità dello sforzo informativo**), eventi straordinari oppure la gestione di perimetri organizzativi articolati. Ogni esenzione, però, deve essere giustificata e documentata, lasciando alle imprese **margini di flessibilità**, ma richiedendo al contempo **responsabilità metodologica e trasparenza**.

Dal punto di vista della **convergenza internazionale**, la revisione 2025 degli ESRS si prefigge di allineare il quadro europeo con i principali standard globali come IFRS S1-S2 e GHG Protocol, **semplificando la vita delle multinazionali europee** che devono rispondere a più regimi normativi e agevolando così l’integrazione delle informazioni ESG a **livello mondiale**.

In concomitanza con l’opera di revisione dei principi di rendicontazione volontaria, si è posto l’accento sugli **standard VSME, consigliati dall’Unione Europea per le PMI**. Non obbligatori, essi consentono alle micro, piccole e medie imprese di **allinearsi alle richieste informative delle grandi aziende clienti** e degli investitori, facilitando l’accesso alla finanza sostenibile e posizionandole competitivamente nel mercato europeo. **L’adozione volontaria del VSME da parte delle PMI è destinata a semplificare la catena informativa, evitando duplicazioni di richieste e alleggerendo il flusso dati, in un’ottica di trasparenza e proporzionalità.**

Come anticipato, **le tempistiche della revisione sono cadenzate: dopo il periodo di consultazione**, che è terminato la fine del mese di settembre 2025, EFRAG raccoglierà le osservazioni e procederà a integrare i feedback nello standard definitivo, sottoponendolo alla Commissione Europea **per l’approvazione finale**. Nonostante l’atto delegato possa subire variazioni in base all’esito dei negoziati, il percorso verso una rendicontazione digitale, semplificata e ad alto valore aggiunto **appare ormai tracciato**.

In sintesi, la proposta di semplificazione degli ESRS da parte di EFRAG rappresenta una svolta pragmatica nel panorama della rendicontazione di sostenibilità in Europa. Pur **riducendo drasticamente il carico amministrativo, punta a rafforzare la qualità, la leggibilità e la rilevanza delle informazioni richieste**, delineando un quadro regolatorio all’avanguardia che incentiva il passaggio da una logica di mero adempimento a una **visione strategica ed efficace del reporting ESG**. Aziende e professionisti sono chiamati oggi a cogliere **questa opportunità**, aggiornando metodologie, governance interna e strumenti informatici per affrontare con successo le **nuove sfide della sostenibilità e della competitività europea**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 7 ottobre 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Riforma delle professioni e semplificazione normativa: il Governo traccia una nuova rotta per le professioni in Italia

di Goffredo Giordano di MpO Partners

**TRASFORMA IL TUO STUDIO IN STP
USUFRUENDO DELLA NEUTRALITÀ FISCALE**



Come è ben noto con i comunicati stampa del Consiglio dei Ministri n. 140 e 141 (rispettivamente del 4 e 11 settembre u.s.) il Governo intende, attraverso l'emanazione di appositi decreti legislativi, riformare gli ordinamenti professionali in particolar modo delle professioni di Avvocato e del Commercialista esperto contabile.

Pertanto, la delega affida al Governo l'incarico di emanare uno o più decreti legislativi che saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.

Tra i punti salienti contenuti nei Decreti spicca l'avvio della riforma delle professioni, un intervento che mira a ridefinire il quadro normativo e operativo delle attività professionali regolamentate e non regolamentate.

L'obiettivo è duplice:

1. da un lato semplificare l'accesso e l'esercizio delle professioni;
2. dall'altro valorizzare le competenze e promuovere la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

La professione di Avvocato

Per quanto concerne la professione di Avvocato la bozza del Disegno di Legge contiene, tra le altre cose, la Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense il quale introduce importanti novità per tale professione.

In linea generale l'intenzione del Governo è quella di:

1. ribadire la libertà e l'indipendenza dell'avvocato;
2. ripristinare il giuramento professionale



3. rafforzare il concetto di “esclusività”, ovvero si considerano esclusive dell'avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all'attività giurisdizionale.

La Delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforzando la disciplina del segreto professionale.

Non solo, viene confermato il carattere personale dell'incarico anche quando l'avvocato opera all'interno di un'associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell'equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

Inoltre, in relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali...

[continua a leggere...](#)